Marta Scocco, Diritto e Religione

**LA KAFALAH E LA SUA RILEVANZA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO**

* ***Introduzione***
* ***Caratteristiche giuridiche dell’istituto e confronto con gli istituti analoghi dell’ordinamento italiano***
* ***Riconoscimento internazionale della kafalah***
* ***La kafalah in Italia***
* ***La giurisprudenza europea***
* ***Conclusioni***

**Introduzione**

La kafalah è un istituto di tutela minorile di origine islamica, in base al quale un minore (*makfoul*) viene affidato ad un adulto (*kafil*) che si impegna a prendersi cura del ragazzo fino al raggiungimento della maggiore età.

L’istituto nasce da due esigenze fondamentali: da un lato, il Corano, vieta l’adozione nel senso in cui è intesa nei sistemi giuridici occidentali, dove implica il trasferimento dei diritti ereditari e la modifica della filiazione, indicando che la famiglia si genera solo attraverso il rapporto di filiazione biologica, in accordo con la volontà divina. Al versetto 4 della Sura XXXIII (uno dei 114 capitoli del Corano) si legge infatti: “*Allah non ha posto due cuori nel petto di nessun uomo, né ha fatto vostre madri le spose che paragonate alla schiena delle vostre madri, e* ***neppure ha fatto vostri figli i figli adottivi***. *Tutte queste non son altro che parole delle vostre bocche; invece Allah dice la verità, è Lui che guida sulla [retta] via*”. Il versetto 5 aggiunge: “***Date loro il nome dei loro padri****: ciò è più giusto davanti ad Allah. Ma* ***se non conoscete i loro padri siano allora vostri fratelli*** *nella religione* ***e vostri protetti***”. Dall’altro, però, il Corano incoraggia anche a prendersi cura dei poveri e dei bisognosi. Riguardo agli orfani, leggiamo nella Sura II, versetto 220: “*E ti interrogano a proposito degli orfani. Di’: «****Far loro del bene è l’azione migliore****. E se vi occupate dei loro affari, considerate che sono vostri fratelli!»”*; e ancora,Sura IV, versetto 4: “***Restituite agli orfani i loro beni****, non scambiate il cattivo con il buono e non divorate i loro beni unendoli ai vostri, perché ciò è davvero un grande peccato*”; ma anche, Sura XCIII, versetto 9: “*Dunque non opprimere l’orfano*”.

Da questi precetti, la Sharia, ovvero l’insieme delle leggi e dei principi che regolano la vita dei musulmani, ha ricavato il **principio di giustizia e solidarietà sociale**, secondo cui l’assistenza agli orfani e ai bisognosi non è solo un atto di carità, ma un dovere che tutta la comunità è tenuta ad adempiere.

Ecco, dunque, che la kafalah diviene l’unico strumento giuridico dell’Islam che consente di proteggere e prendersi cura del minore in stato di bisogno, trovando un punto di incontro tra gli obblighi religiosi ed il rispetto delle leggi naturali e familiari.

**Caratteristiche giuridiche dell’istituto e confronto con gli istituti analoghi dell’ordinamento italiano**

La kafalah è definita come “*l'impegno a prendersi volontariamente cura del mantenimento, dell'educazione e della protezione di un minore, nello stesso modo in cui un padre lo farebbe per suo figlio*” (definizione tratta dalla rivista “African human rights law journal”).

Nell’ordinamento islamico, la kafalah mantiene intatto lo status di parentela (*nasab*) originale del bambino, poiché, secondo la legge coranica, il legame adottivo non può sostituire quello naturale. Di conseguenza, il minore non assume il cognome della famiglia affidataria e non acquisisce automaticamente i diritti ereditari. Tuttavia, il Corano invita i musulmani a destinare parte delle proprie ricchezze a chi, pur non essendo legato da vincoli di sangue, dipende da loro. Questo permette al minore di ricevere una quota tramite successione testamentaria, garantendo maggiore equità tra i figli naturali e minori accolti in kafalah.

La pubblica autorità ha il potere di vigilanza sul corretto adempimento dei doveri della famiglia affidataria del minore, potere non previsto nei confronti della famiglia naturale.

Essendo un istituto di matrice islamica, è riservato prevalentemente a persone di fede musulmana, capaci di trasmettere al minore i valori e l’educazione tradizionali.

Il diritto coranico distingue due tipologie di kafalah: pubblicista e privatistica.

La kafalah pubblicistica, la forma più diffusa, viene istituita attraverso un provvedimento dell’autorità pubblica, al termine di un procedimento giurisdizionale volto a verificare la condizione di bisogno del minore e l’idoneità del kafil a prendersene cura.

La kafalah privatistica, invece, nasce da un accordo tra la famiglia biologica e l’affidatario. Affinché l’accordo sia efficace, però, è necessaria l’approvazione dell’autorità giudiziaria, e ciò rende questa forma di affidamento solo parzialmente privatistica.

Le coppie che intendono accogliere un minore devono essere sposate da almeno tre anni e dimostrare idoneità morale e sociale; per le coppie straniere, invece, è richiesto di sottoporsi alla confessione islamica, una pratica religiosa che consiste nel chiedere perdono davanti a Dio dei propri peccati.

Come fa notare il consigliere della Corte di Cassazione Francesco Terrusi, un aspetto particolarmente discusso dalla Corte riguarda la kafalah privatistica: l’omologazione del giudice è facoltativa e può essere richiesta anche successivamente alla costituzione del vincolo. Questo può generare una situazione problematica di incertezza, in quanto l’eventuale mancata omologazione da parte del giudice non comporta automaticamente l’annullamento dell’accordo tra le parti. Per questo motivo, alcuni sostengono che sarebbe utile un intervento legislativo che renda più chiaro e definito il processo di omologazione della kafalah in Italia.

Confrontando la kafalah con gli istituti di tutela del minore previsti dal nostro ordinamento, si osserva che, mentre l’adozione comporta il definitivo distacco del minore dalla famiglia biologica e l’inserimento in una nuova famiglia, l’affidamento familiare ha carattere temporaneo. Quest’ultimo, infatti, si configura come una misura pensata per situazioni in cui l’ambiente familiare originario è momentaneamente inadeguato alla crescita del minore. L’affidamento non modifica lo status giuridico del minore, che mantiene il cognome della famiglia originaria e non acquisisce i diritti ereditari.

Analogamente alla kafalah, anche nell’affidamento familiare è prevista la vigilanza sull’idoneità della famiglia affidataria da parte dell'autorità competente. Tuttavia, mentre nell’affidamento italiano la famiglia affidataria è soggetta al controllo continuo dei servizi sociali, nella kafalah l’autorità pubblica interviene principalmente nella fase iniziale. In Italia, l’affidamento può concludersi con il rientro del minore nella famiglia biologica o con la sua adozione.

Pur avvicinandosi all’affidamento, la kafalah presenta requisiti d’accesso simili a quelli dell’adozione, come la necessità per i coniugi affidatari di essere sposati da almeno tre anni. Tuttavia, il kafil, non acquisisce mai la potestà genitoriale, mantenendo un ruolo assimilabile a quello del tutore per quanto riguarda i suoi doveri e poteri; questa è una differenza abissale rispetto all’adozione italiana, dove si acquisiscono in maniera piena tutti i diritti genitoriali.

**Riconoscimento internazionale della kafalah**

La kafalah è riconosciuta in ambito internazionale come misura di protezione dei minori, sia dalla **Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza** del 1989, sia dalla **Convenzione Aja del 1996**, che all'art. 3 la include tra gli strumenti di tutela del bambino; tuttavia, la maggior parte dei paesi islamici, ad eccezione del Marocco e della Turchia, non ha ancora ratificato la Convenzione. Questo perché molti paesi islamici, sebbene riconoscano la kafalah come una misura di protezione, non ritengono che la Convenzione Aja tratti adeguatamente tale istituto, privilegiando l'adozione come soluzione centrale, compatibile con i propri principi giuridici. La kafalah, infatti, non è regolata in maniera chiara all'interno di tale Convenzione, creando un divario normativo rispetto all’adozione. Inoltre, anche se la kafalah è riconosciuta come misura di protezione del minore, i paesi firmatari non sono obbligati a riconoscerla automaticamente allo stesso modo all’interno dei propri ordinamenti. Si potrebbe dire che i paesi islamici percepiscano questa Convenzione come modellata principalmente sui meccanismi occidentali e per questo motivo in molti non l’hanno ratificata.

Le Linee Guida delle Nazioni Unite sulla cura alternativa dei bambini (2009) confermano la kafalah come una “*soluzione appropriata e permanente*”, promuovendo una visione più inclusiva della protezione del minore, che va oltre l’adozione tradizionale.

Nei Paesi occidentali, sono state trovate soluzioni diverse al riconoscimento della kafalah e sugli effetti che essa produce negli ordinamenti.

In Spagna, ad esempio, troviamo delle norme che riconoscono la kafalah nel proprio ordinamento, sebbene questa resti ben distinta dall’adozione. Pertanto, è consentito a una coppia spagnola adottare un minore sottoposto a kafalah, a patto che i documenti attestino il suo stato di abbandono.

Anche in Germania è concessa l’adozione di un minore sottoposto a kafalah, a patto che la famiglia richiedente sia di nazionalità tedesca o i coniugi abbiano contratto matrimonio secondo la legge tedesca.

Nei paesi di common law, come il Regno Unito, la kafalah è riconosciuta, non espressamente da delle leggi, ma attraverso decisioni giurisprudenziali, che si basano anche sulle convenzioni internazionali.

Interessante è il caso della Francia, l’unico Paese a prevedere espressamente il divieto di adozione di minori che provengono da Paesi in cui l’adozione è vietata. Se però la coppia è spostata secondo le leggi francesi, le è consentito adottare un minore sottoposto a kafalah, a patto però che questi sia nato e residente in Francia. Eccezione al divieto di adozione di un bambino in kafalah è data dal caso in cui questi sia un bambino di nazionalità francese.

Questo panorama di diverse soluzioni giuridiche pone importanti interrogativi anche per il riconoscimento della kafalah in contesti nazionali specifici, come quello italiano.

**La kafalah in Italia**

È ormai chiaro che l’affidamento tramite kafalah non produce gli stessi effetti dell’adozione in Italia; va tuttavia precisato che, essendo la kafalah un provvedimento emesso da uno Stato estero, dovrebbe, secondo le norme del nostro ordinamento, produrre gli stessi effetti giuridici che esso produce nello Stato di origine. Come viene quindi recepito il provvedimento di kafalah nel nostro ordinamento?

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 della l. 184/1993, che disciplina le adozioni, la kafalah rientra nella categoria delle adozioni extra-convenzionali. Tale comma elenca i requisiti necessari affinché il provvedimento che istituisce la kafalah possa essere dichiarato efficace dal Tribunale dei Minorenni: la condizione di abbandono del minore, l’idoneità degli adottanti, il rispetto di quanto disposto dal decreto di idoneità e l’autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali per l’ingresso e la residenza del minore in Italia.

Tuttavia, come già evidenziato, la Cassazione è stata inizialmente molto cauta nel riconoscere questo istituto nel nostro ordinamento, iniziando ad occuparsene dai primi anni 2000.

La sentenza pilota in materia risulta essere la **sentenza n. 21395/2005**. Una coppia di coniugi italiani (sig.ri Callini), una volta ottenuta la custodia tramite kafalah di un minore marocchino, decidono di rientrare in Italia portando con sé anche il bambino. Per consentire al minore di entrare regolarmente nel territorio italiano, si rivolgono al Consolato italiano in Marocco per ottenere il visto d’ingresso. Tuttavia, il visto viene negato dalle autorità consolari, che sostengono che il provvedimento di kafalah, pur essendo un istituto valido in Marocco, non produce automaticamente effetti nell’ordinamento giuridico italiano. Il rifiuto si basa su un’interpretazione restrittiva delle norme vigenti, che considera la kafalah non equivalente a un’adozione o a un provvedimento idoneo a trasferire pienamente la responsabilità genitoriale secondo il diritto italiano. La coppia, però, decide di portare il minore privo di visto in Italia. Una volta giunto nel territorio italiano, il minore viene allontanato dalla coppia dalle autorità competenti e dichiarato in stato di adottabilità e di abbandono dal Tribunale dei Minori di Torino, poiché non riconosciuto dai genitori naturali.

I coniugi Callini decidono di impugnare la decisione davanti al Tribunale dei Minori, chiedendo il riconoscimento del provvedimento di kafalah e contestando il rifiuto del visto; tra in motivi di impugnazione, la coppia invoca anche la violazione dell’art. 17 della legge 184/1993, sostenendo di essere tra i soggetti legittimati a porre opposizione. La richiesta è respinta sia in primo grado sia dalla Corte d’Appello, che giustifica la propria decisione dichiarando che in forza dell’art. 17 della legge le sole persone legittimate attive sono il PM, i genitori naturali ed il tutore.

La questione arriva infine alla Corte di Cassazione, chiamata a esprimersi sulla riconoscibilità nell’ordinamento italiano del provvedimento di kafalah emesso all’estero. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso motivando che “***la kafalah conferisse agli affidatari un potere-dovere di custodia****, a tempo sostanzialmente indeterminato,* ***dai contenuti educativi di un vero e proprio******affidamento preadottivo, senza tuttavia attribuire tutela né rappresentanza legale****, restando i relativi poteri demandati, in Marocco, al governatore della prefettura (denominato wali) ed, in Italia, al Console di quel Paese*”.

La sentenza è significativa perché, pur negando il potere di rappresentanza legale del kafil nei confronti del makfoul in Italia, riconosce comunque l’efficacia del provvedimento straniero. Questa decisione comporta che il makfoul non possa essere considerato in stato di abbandono e quindi non possa essere dichiarato adottabile.

La sentenza è considerata pilota poiché ha tracciato una linea chiara per il trattamento della kafalah nell’ordinamento italiano, trovando un punto di equilibrio tra il riconoscimento dell’istituto straniero e le norme interne italiane.

Orientamento, questo, che verrà poi confermato dalla stessa Corte nella **sentenza n. 7472/2008**, che stabilisce che ogni decisione sul riconoscimento della kafalah debba essere adottata sulla base del principio del superiore interesse del minore, sancito dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989. La Corte afferma inoltre che la kafalah di diritto coranico può essere riconosciuta nel nostro ordinamento quale presupposto per il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998.

Nel 2010, però, la Corte ribalta la posizione presa nelle precedenti sentenze con la **pronuncia n. 4868**, sancendo che la kafalah non costituisce presupposto per il ricongiungimento familiare. La Corte stabilisce che il D.Lgs. n. 30/2007, che regola l’ingresso e il soggiorno dei familiari di cittadini italiani, non si applica ai minori affidati tramite kafalah, in quanto tale istituto non crea un vincolo familiare riconosciuto dal diritto italiano e, per lo stesso motivo, non è possibile utilizzare in modo estensivo le norme del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) per includere i minori affidati in kafalah tra i familiari passibili di ricongiungimento con i cittadini italiani. L’unico istituto legale, secondo la Corte, per inserire un minore straniero in una famiglia italiana rimane l’adozione internazionale, regolata dalla Legge n. 184/1983 e dalla Convenzione dell’Aja del 1993, che garantiscono il rispetto delle norme italiane e internazionali per la protezione dei minori.

Nella **sentenza n. 21108/2013**, le sezioni unite hanno ripreso le proprie precedenti sentenze, in particolare la sentenza n. 7472/2008 e la sentenza 4868/2010. La prima aveva trattato gli effetti giuridici della kafalah, confermandola come uno strumento di protezione del minore che non produce gli stessi effetti dell’adozione. Con la seconda la Corte ha escluso la possibilità di estendere il ricongiungimento familiare a minori affidati a cittadini italiani in caso di kafalah convenzionale, poiché il Testo Unico sull’Immigrazione, che disciplina il ricongiungimento familiare, non prevede l'inclusione di minori in affido kafalah, considerandola distinta dall'adozione internazionale.

Nel 2013 la Corte si pronuncia per risolvere questo contrasto e sottolinea che, seppur l'affidamento con kafalah non crei legami parentali, in alcuni casi particolari potrebbe essere interpretato estensivamente come parte della nozione di “altri familiari” che possono beneficiare del ricongiungimento, a condizione che il minore sia a carico o conviva con il cittadino italiano.

In ogni caso, la Corte ribadisce il principio che l'interesse superiore del minore deve prevalere, come stabilito dalla Convenzione sui diritti del Fanciullo e dalla Costituzione italiana, e che un'interpretazione delle norme che escludesse in modo assoluto il ricongiungimento familiare per minori affidati in kafalah potrebbe risultare incostituzionale.

La sentenza delle sezioni unite, con l’inciso “fuori dai casi di kafalah esclusivamente negoziale” aveva lasciato dubbi interpretativi in merito alla kafalah privatistica, ossia quella disposta mediante accordo tra privati e non tramite un provvedimento giurisdizionale.

A chiarire tali incertezze è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione **n. 1843/2015**, che ha precisato il significato e la portata della kafalah convenzionale nell’ordinamento italiano.

La Corte ha stabilito che la kafalah convenzionale non implica l’esistenza di uno stato di abbandono del minore, come richiesto per le adozioni internazionali, ma evidenzia una semplice situazione di inadeguatezza del contesto familiare originario. Di conseguenza, la kafalah non interrompe il rapporto di filiazione con la famiglia biologica, ma consente al minore di essere collocato in un ambiente più idoneo per la sua crescita e sviluppo, garantendo la tutela del suo interesse superiore.

Un elemento cruciale della decisione riguarda il riconoscimento degli effetti della kafalah ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia. La Corte ha sottolineato che l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno del minore affidato tramite kafalah non può essere automatica, ma deve essere valutata caso per caso, tenendo conto del principio del superiore interesse del minore, come sancito dall’art. 3 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989. Questo principio guida l’interpretazione delle norme nazionali ed è posto a fondamento delle decisioni relative alla tutela dei minori. Per consentire l’ingresso del minore in Italia, è necessario verificare che l’affidamento tramite kafalah rispetti le norme fondamentali dell’ordinamento italiano e che sia conforme all’interesse superiore del minore.

La sentenza, inoltre, ha distinto la kafalah convenzionale da altri istituti come l’adozione e l’affidamento familiare, specificando che essa non produce, secondo il diritto italiano, un vincolo di parentela tra il kafil e il makfoul. Ciò significa che, sebbene la kafalah abbia effetti riconosciuti in Italia, questi sono limitati alla sfera dell’affidamento e non comprendono i diritti e i doveri tipici della genitorialità piena, come il diritto di rappresentanza legale o quello alla successione ereditaria. Resta fermo, il giudizio sull’idoneità dell’affidatario, nonché sulla compatibilità delle modalità di affidamento con le norme italiane.

La sentenza n. 1843/2015 ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella definizione del trattamento della kafalah nell’ordinamento italiano, confermando un approccio prudente ma attento a contemperare il rispetto delle tradizioni giuridiche straniere con i principi fondamentali del diritto italiano, tra cui la protezione e il benessere del minore.

**La giurisprudenza europea**

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un punto di riferimento centrale per l'interpretazione dei diritti dei minori e la protezione delle loro necessità, attraverso l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che tutela il diritto alla vita privata e familiare. Sebbene la kafalah non venga equiparata all'adozione, le corti europee hanno affermato ripetutamente che la tutela dei diritti dei minori non può essere subordinata a rigidità normative che non tengano conto del loro superiore interesse. La kafalah, come istituto che mira a garantire la protezione del minore senza interrompere il legame con la famiglia biologica, potrebbe essere vista come un’alternativa valida per tutelare tale principio, anche se la sua applicazione nei sistemi giuridici europei, come visto, rimane limitata.

Un altro tema rilevante nella giurisprudenza europea riguarda la non discriminazione. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha affermato più volte l'importanza di rispettare la diversità culturale e giuridica all'interno degli Stati membri, ma senza compromettere i diritti fondamentali del minore. In questo senso, la kafalah può essere vista come un esempio di pluralismo giuridico che, pur radicato in tradizioni giuridiche diverse, non deve essere discriminato o respinto solo per la sua origine culturale o religiosa. Sebbene non venga riconosciuta come una forma di adozione in molti Stati membri, le corti europee hanno il compito di affrontare il delicato equilibrio tra il rispetto della pluralità culturale e la protezione dei diritti fondamentali dei minori, in un contesto di crescente interazione tra i Paesi.

**Conclusioni**

La kafalah, come istituto di protezione minorile di matrice islamica, rappresenta un delicato punto di incontro tra i principi religiosi e le esigenze di tutela sociale. Nel contesto dell’ordinamento italiano e di altri Paesi occidentali, il suo riconoscimento si colloca al centro di un confronto tra culture e sistemi giuridici differenti. La kafalah garantisce la protezione del minore senza interrompere il legame con la famiglia biologica, ma pone questioni significative per il suo inserimento in ordinamenti che attribuiscono centralità all’adozione come strumento di tutela.

Il percorso della giurisprudenza italiana è stato complesso, oscillando tra il riconoscimento della kafalah come forma di protezione adeguata e la necessità di rispettare le norme interne, incluse quelle sull’immigrazione e l’adozione. Sebbene la kafalah non produca in Italia gli stessi effetti dell’adozione, la giurisprudenza (anche europea) ha progressivamente affermato il principio del superiore interesse del minore come criterio guida per la sua interpretazione e applicazione. Tale principio consente di contemperare il rispetto delle tradizioni giuridiche islamiche con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali del minore.

In definitiva, la kafalah evidenzia la necessità di soluzioni giuridiche flessibili e inclusive, che permettano di riconoscere gli istituti stranieri salvaguardando i valori fondamentali del sistema ospitante. In Italia, ciò richiede un approccio equilibrato, che tenga conto sia della dimensione culturale e religiosa della kafalah, sia delle esigenze di protezione del minore in un contesto giuridico diverso. La sfida futura sarà quella di armonizzare ulteriormente tali istituti, promuovendo il dialogo tra sistemi giuridici e il rispetto dei diritti umani universali.

Ma il nostro sistema giuridico è davvero pronto a superare le barriere culturali e riconoscere che istituti di protezione minorile diversi dall’adozione possono offrire pari dignità e opportunità ai minori? O continuerà a considerare la kafalah un’eccezione faticosa, frenata da pregiudizi (essendo di matrice islamica) e rigidità normative?

**Bibliografia**

<https://ilcorano.net/il-sacro-corano/33-sura-al-ahzab/>

Corano

<https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/00dc1f89-c37f-790c-c0c6-2664aebde500> Saggio del magistrato Francesco Terrusi sulla kafalah

<https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mwz6.13>

*Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, 2007, pp. 133-150 (18 pages)

<https://www.scielo.org.za/pdf/ahrlj/v14n2/03.pdf>

*Islamic kafalah as an alternative care option for children deprived of a family environment*

[https://www.comparazionedirittocivile.it/data/uploads/colonna%20sinistra/11.%20note%20commenti,%20rassegne%20e%20recensioni/3.%20famiglia%20note/ncr\_tomeo\_kafala2013.pdf](https://www.comparazionedirittocivile.it/data/uploads/colonna%20sinistra/11.%20note%20commenti%2C%20rassegne%20e%20recensioni/3.%20famiglia%20note/ncr_tomeo_kafala2013.pdf)

<https://gruppocrc.net/area-tematica/il-ricongiungimento-familiare-la/>

<https://www.confinionline.it/detail.aspx?prog=19675>

<https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2020-03/convenzione-aja-1996-prontuario-operatore-giuridico.pdf

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184>

Legge n. 184/1993

<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-i-sent-data-ud-31-05-2005-04-11-2005-n-21395/10SE0000280387?searchId=2742585217&pathId=37c47ce7178548&offset=0>

Cass. Civ., sez. I, 21395/2005

<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-i-sent-data-ud-03-03-2008-20-03-2008-n-7472/10SE0000556833?searchId=2742774677&pathId=63e7912be599d&offset=0>

Cass. Civ., sez. I, 7472/2008

<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-i-sent-data-ud-09-02-2010-01-03-2010-n-4868/10SE0000862776?searchId=2742778215&pathId=423a90cdf586c&offset=0>

Cass. Civ., sez. I, 4868/2010

<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-unite-sent-data-ud-10-07-2013-16-09-2013-n-21108/10SE0001335187?searchId=2742784518&pathId=a9ee781445ef3&offset=0>

Cass., sez. unite civ., 21108/2013

<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-i-sent-data-ud-26-09-2014-02-02-2015-n-1843/10SE0001521847?searchId=2743866874&pathId=d91f56410d89d&offset=0>

Cass. civ., sez. I, 1843/2015